

TORNATA DEL 15 LUGLIO

stra discussione, prolungandola invano, col pericolo che debba rimanere senza frutto.

PRESIDENTE. Che ciaschedun deputato abbia ora diritto di proporre emendamenti, ciò non può mettersi in dubbio. Qui si tratta solo di stabilire l'ordine della discussione.

L'emendamento più largo possibile, tra i molti che sono proposti, è quello del deputato Bonghi, perchè esso in sostanza tende a ritornare le cose nello stato in cui erano prima della legge Casati. Quindi è ragionevole che la discussione cominci dall'emendamento, ossia articolo unico del deputato Bonghi. Rileggo quest'articolo: la Camera può facilmente ritenerlo a memoria, quantunque non sia stampato:

« *Articolo unico.* Nelle Università rette dalla legge 13 novembre 1859 le tasse di immatricolazione, d'iscrizioni, di esami e di diploma saranno ridotte proporzionalmente in maniera che la loro somma in ciascuna di esse non oltrepassi le somme di quelle che vi si pagavano anteriormente all'applicazione di detta legge. »

Dunque, se la Camera il crede, prima d'ogni altro pongo in discussione questo articolo unico, come quello che è il più largo, e che importerebbe la soppressione di tutto il resto della legge. Io concedo la parola al deputato Bonghi.

CURZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CURZIO. Fra tutte le proposte che si sono fatte, parmi che la più larga sia quella che domanda la soppressione dell'articolo...

Un deputato. Sono tre gli emendamenti che domandano la soppressione.

PRESIDENTE. Il deputato Curzio non chiede che la soppressione del primo comma dell'articolo 1 della Commissione; all'incontro l'articolo unico del deputato Bonghi importa la soppressione dell'intera legge, e vuole che si ritorni ai tempi anteriori alla legge Casati. Quindi è evidente che codesto articolo è il più largo di tutti gli emendamenti.

Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. Ho pochissime parole da dire.

L'emendamento che io propongo alla legge non è che la conclusione del mio discorso, giacchè io non mi ero accorto che il mio discorso si divorasse da sè medesimo tra capo e coda, come se n'è accorto l'onorevole Sanguinetti. A me invece era parso di aver dedotta dal mio discorso questa conclusione, che la questione delle tasse universitarie non si possa sollevare e risolvere se non insieme con parecchie altre questioni inerenti all'ordinamento scolastico, le quali in questa legge non erano punto risolte, nè noi ora potevamo risolvere all'improvviso.

Io aveva inoltre detto che la cifra totale della tassa scolastica dipende da ragioni diverse da quelle dalle quali dipende la distribuzione della tassa stessa. Aveva detto che i criteri dai quali dipende la cifra totale della tassa sono criteri finanziari, in quanto lo Stato si domanda quanta parte della spesa che da esso è fatta nel-

l'insegnamento superiore debba esser pagata non dai contribuenti, ma dagli studenti; sono criteri economici, in quanto lo Stato si domanda quanto le famiglie possono spendere per creare i loro figliuoli avvocati, ingegneri, matematici; quanto essa debba più o meno promuovere la produzione dell'ingegnere, del matematico, dell'avvocato.

Dunque io dico: che criterio ho io che questa cifra totale debba essere la medesima in tutte le Università italiane, le quali divariano grandemente l'una dall'altra, così per le spese che lo Stato vi fa, come per il numero degli studenti, ed in conseguenza per le spese che ciascuno studente costa allo Stato?

Come posso io pretendere che Università, nelle quali è diversa assolutamente ogni cosa, in cui è diverso l'ordinamento degli studi, diversa la ricchezza dei mezzi forniti all'istruzione, diverso il soldo dei professori ed il numero dei professori stessi, come posso pretendere che in tutte vi sia una tassa eguale per gli studenti? Ma, dice l'onorevole Sanguinetti, possono bene gli studenti delle provincie antiche andare a studiare a Napoli. Tanto meglio, rispondo; ciò vuol dire che per quello studente, il quale dalle provincie antiche va a studiare a Napoli, il Governo spenderebbe meno che se rimanesse nelle sue provincie nate.

Se però in ciascun centro universitario è diverso il sacrificio dell'erario, diverso debb'essere il compenso che esso può chiederne agli studenti.

L'eguaglianza può stare in quella parte di spesa che lo Stato lascia a carico dei contribuenti, non nella quota di rimborso che chiede agli studenti.

D'altra parte, quali sono i criteri economici che mi possono persuadere che nell'Italia meridionale, per esempio, dove vi ha un centro universitario solo, a cui, per quanto possano avere gusto di andarvi i Lombardi, i Piemontesi od i Veneziani, certo è che in molto maggior numero vi andranno i Napoletani, e i criteri, ripeto, che mi potrebbero convincere che gli studenti, per condursi da una regione di tanto più grande in un centro unico, e dimorarvi, non debbono cagionare un maggior sacrificio alle proprie famiglie, che non sia quello che le famiglie sopportano per mandare i loro figliuoli ai centri universitari delle provincie dell'alta Italia e dell'Italia centrale, nelle quali le Università abbondano, anzi formicolano?

Io non negava però e non nego la legittimità, la giustizia d'una mitigazione delle tasse in quelle Università nelle quali la legge del 1859 è stata applicata; diceva solo non doversi ciò fare mediante una unificazione di tasse tra queste Università e le altre d'Italia. Io vi indovinavo quello che voi già avrete avvertito negli emendamenti che vi sono proposti; vi dicevo: votate questa legge, e voi sarete tratti ad equiparare il soldo dei professori; voi sarete tratti poi ad aprire nel bilancio un capitolo per gli esaminatori, voi sarete condotti a spese superiori a quelle che ora fate per l'insegnamento superiore in Italia, il quale, con danno grandissimo della coltura italiana, badi il ministro, dico,